



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Ordinanza n. 9

Riomaggiore li, 21.03.2020

Oggetto: Provvedimenti finalizzati a contrastare ed a contenere la diffusione del COVID-19 -
Ulteriori misure restrittive riguardanti il settore di Edilizia Privata e delle concessioni di occupazione suolo pubblico.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute prot. n. 1224 del 21.02.2020 ad oggetto "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione delle malattie infettive";
- La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID 19;
- Il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23.02.2020 ad oggetto "misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Le Ordinanze n. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Presidente della Regione Liguria ad oggetto "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 09 e 11 Marzo 2020;
- Le proprie Ordinanze n. 6 del 10.03.2020 e n. 8 del 20.03.2020 con le quali sono stati adottati provvedimenti finalizzati a contrastare ed a contenere la diffusione del COVID-19;
- il comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 il quale prevede che *"le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID 19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1;*
- il D.Lgs. 267/2000 art. 50 c. 5, in base al quale *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale tutte le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

VISTA l'emergenza epidemiologica da COVID 19 che continua ad interessare tutto il territorio nazionale;

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di evitare la creazione di ulteriori condizioni favorevoli alla propagazione del virus in questione, nonché per garantire la massima tutela della privata e pubblica incolumità, emanare idoneo provvedimento, in coerenza con le disposizioni sopra menzionate, finalizzato a:

- evitare tutte le attività di Edilizia Privata ad esclusione degli interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall'Amministrazione Comunale e casi di accertata urgenza;
- evitare il rilascio di concessioni di occupazione suolo pubblico che prevedano la presenza di persone o possano favorire assembramenti;

PRESO ATTO che è applicabile, nella fattispecie, l'art. 54 del TUEL 267/2000 in quanto:

- sussiste la contingibilità, trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;
- sussiste l'urgenza perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere potenziali pericoli già esistenti ma anche per evitarne di futuri;

VISTI gli articoli 50 e 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 53 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 1/2018;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova e diversa disposizione

- il divieto di effettuare qualsiasi tipo di attività di Edilizia Privata su tutto il territorio comunale;
- saranno consentiti solo ed esclusivamente interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall'Amministrazione Comunale e casi di accertata urgenza;
- la sospensione del rilascio di concessioni di occupazione suolo pubblico che prevedano la presenza di persone o possano favorire assembramenti.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore e trasmesso a:

- ASL 5 Spezzino;
- Prefettura della Spezia;
- Stazione Carabinieri di Riomaggiore;
- Regione Liguria;
- Questura della Spezia;
- Alisa (Sistema Sanitario Regione Liguria);

- Polizia Locale;
- Associazioni di categoria.


Che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, curino il rispetto della presente ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on Line;

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia



1000